



in.form.a.

AZIENDA SPECIALE
Camera di Commercio Reggio Calabria



Camera di Commercio
Reggio Calabria

« IL RESPONSABILE TECNICO GESTIONE RIFIUTI » D.M. 120/2014

CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA
15 OTTOBRE 2019

ING. ANTONINO ALESSANDRO MAZZACUA
RT ANGA - ABILITATO D.M. 120/2014
CAT. 8-9-10A/B

La figura del “Responsabile Tecnico” R.T., è stata per troppo tempo sottovalutata e, di fatto, spesso utilizzata come semplice strumento per potersi iscrivere all'ANGA, Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

*Il “responsabile tecnico” compare per la prima volta nel **D.M. n. 324/1991**, che si limitava a richiedere, fra la documentazione da allegare alla domanda d'iscrizione all'albo, la dichiarazione di accettazione dell'incarico, con firma autenticata, da parte del responsabile tecnico (che obbligatoriamente doveva essere nominato dalle imprese che intendevano iscriversi all'albo), senza tuttavia alcun chiarimento sulle funzioni e sulle responsabilità che la nuova figura doveva svolgere.*

LA FIGURA DEL R.T.

«IL RESPONSABILE TECNICO
GESTIONE RIFIUTI» D.M. 120/2014

*Da allora ad oggi le norme sono cambiate molto, ma fino all'emanazione del D.M. n. 120/2014, spesso accadeva che, nei casi in cui il legale rappresentante/titolare di un'impresa **non avesse posseduto i requisiti per autominarsi responsabile tecnico**, tale carica veniva attribuita soltanto sulla carta ad un soggetto, interno o esterno all'organizzazione aziendale.*

La riforma con il D.M. 120/2014:

“i compiti del responsabile tecnico e i requisiti di idoneità tecnica”

Nel 2014 il legislatore, nel ribadire che **“le imprese e gli enti”** che fanno richiesta di iscrizione all'Albo devono nominare, a pena di improcedibilità della domanda almeno un responsabile tecnico, ha fissato nel dettaglio i compiti, le responsabilità e i requisiti del responsabile tecnico.

A differenza di quanto avvenuto fino ad allora, il D.M. n. 120/2014 dedica ai responsabili tecnici due articoli, art. 12 ed art. 13.

IL DECRETO 3 GIUGNO 2014 N.120

Art. 12.

Compiti, responsabilità e requisiti del responsabile tecnico

1. Compito del responsabile tecnico è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa.

2. Il responsabile tecnico svolge la sua attività in maniera effettiva e continuativa ed è responsabile dei compiti di cui al comma 1.

3. Il Comitato nazionale può disciplinare più nel dettaglio i compiti e le responsabilità del responsabile tecnico.

4. I requisiti del responsabile tecnico consistono in:

a) idonei titoli di studio;
b) esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione;

c) idoneità di cui all'articolo 13.

5. L'esatta determinazione e il concorso dei requisiti di cui al comma 4 sono regolamentati dal Comitato nazionale, in relazione alle categorie e classi d'iscrizione, secondo criteri atti a garantire elevati livelli di efficienza e tutela ambientale.

6. L'incarico di responsabile tecnico può essere ricoperto da un soggetto esterno all'organizzazione dell'impresa. Il Comitato nazionale stabilisce i criteri e i limiti per l'assunzione degli incarichi.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 3 giugno 2014, n. 120.

Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

ДЕГГО ЗАГПНОЕ ЭКОНОМНО
И МИСТРО

ДИ КОНЦЕРТО КОН

« IL RESPONSABILE TECNICO GESTIONE RIFIUTI » D.M. 120/2014

Art. 13.

Formazione del responsabile tecnico

1. L'idoneità di cui all'articolo 12, comma 4, lettera c), è attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento.

2. Il Comitato nazionale definisce le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche di cui al comma 1.

3. È dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa che ricopre anche l'incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell'iscrizione secondo criteri stabiliti con deliberazione del Comitato nazionale.

4. Il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della disciplina di cui al comma 2, può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio la cui durata, comunque non superiore al quinquennio, è stabilita con deliberazione del Comitato nazionale. Detti soggetti sono obbligati all'aggiornamento quinquennale.

RESPONSABILITA' CIVILI E PENALI DEL R.T.

«IL RESPONSABILE TECNICO
GESTIONE RIFIUTI» D.M. 120/2014

La definizione di R.T. non aiuta certo a delimitare il confine della responsabilità in capo a tale figura rispetto quella competente al legale rappresentante dell'azienda.

*Tuttavia non vi sono dubbi che egli, oltre che **destinatario delle norme generali in tema di responsabilità civile, penale ed amministrativa, sia, unitamente al legale rappresentante dell'azienda, destinatario dei precetti (e delle sanzioni per il loro mancato rispetto), contenuti nelle disposizioni in tema di diritto ambientale.***

RESPONSABILITA' CIVILI E PENALI DEL R.T.

«IL RESPONSABILE TECNICO
GESTIONE RIFIUTI» D.M. 120/2014

*A tale proposito è opportuno rilevare che il **D.Lgs n. 152/2006, all'art. 178**, stabilisce che la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione e prevenzione, fornendo così uno standard generale di riferimento la cui violazione deve essere valutata ai fini della responsabilità civile ex art. 2045 del codice civile ed in sede penale come strumento di graduazione della colpa; peraltro la posizione di garante del Responsabile tecnico Ambientale è altresì onerata, soprattutto in sede penale e relativamente ai reati omissivi, dall'elevata competenza tecnico-pratica nel settore ambientale (requisito di accesso previsto dalla norma in aggiunta a quelli soggettivi, quale l'assenza di condanne penali o di misure interdittive, richiesti anche per il legale rappresentante) di tale figura poiché eventuali addebiti di negligenza, imprudenza ed imperizia vengono valutati più severamente.*

RESPONSABILITA' CIVILI E PENALI DEL R.T.

«IL RESPONSABILE TECNICO
GESTIONE RIFIUTI» D.M. 120/2014

Pertanto, se è vero che il Legale Rappresentante ed il Responsabile Tecnico Ambientale spesso sono chiamati a rispondere in concorso di illeciti commessi nell'esercizio dell'attività d'impresa, è altrettanto vero che proprio per l'elevata competenza tecnico-pratica nel settore ambientale è il secondo, qualora venga accertata l'esistenza di una valida ed efficace delega di funzioni, a correre un maggior rischio di addebito di illeciti a suo carico, a volte esonerando l'altro dalla responsabilità.

RESPONSABILITA' CIVILI E PENALI DEL R.T.

«IL RESPONSABILE TECNICO
GESTIONE RIFIUTI» D.M. 120/2014

In un primo orientamento della giurisprudenza della Cassazione riteneva, pur in presenza di una valida ed efficace delega di funzioni comunque il responsabile al legale rappresentante era addebitata una sorta di culpa in vigilando, una lenta ma costante evoluzione ha portato oggi a riconoscere, ricorrendo determinati requisiti, un vero e proprio passaggio di responsabilità in capo alla figura professionale del R.T., nella sua qualità di delegato.

RESPONSABILITA' CIVILI E PENALI DEL R.T.

«IL RESPONSABILE TECNICO
GESTIONE RIFIUTI» D.M. 120/2014

in virtù del fatto che il R.T., pur non sostituendosi al datore, ha una più ampia sfera di responsabilità a causa di una più severa valutazione della colpa (per negligenza, imprudenza, imperizia, mancato rispetto delle norme ma anche di principi di precauzione e prevenzione che informano la legislazione ambientale) e della sua posizione di garanzia, è evidente l'estrema attenzione che egli deve costantemente prestare nell'esecuzione delle proprie funzioni per non incorrere nella commissione di comportamenti ritenuti illeciti e sanzionati.

«IL RESPONSABILE TECNICO
GESTIONE RIFIUTI» D.M. 120/2014

DELIBERE 30 MAGGIO 2017

REQUISITI DEL R.T.

«IL RESPONSABILE TECNICO
GESTIONE RIFIUTI» D.M. 120/2014

Prot. n. 06/ALBO/CN

30 MAGGIO 2017



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI



Deliberazione 30 maggio 2017

Requisiti del responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014, n. 120.

Articolo 1

(Requisiti del responsabile tecnico)

1. I requisiti del responsabile tecnico sono individuati, per ciascuna categoria e classe d'iscrizione, nell'allegato "A".
2. Ai fini dell'iscrizione prevista per i diversi settori di attività, l'esperienza richiesta al responsabile tecnico consiste nell'esperienza acquisita in almeno uno o più dei seguenti casi:
 - a) come legale rappresentante di impresa operante nel settore di attività per la quale si chiede l'iscrizione;
 - b) come responsabile tecnico o direttore tecnico operante nel settore di attività per la quale si chiede l'iscrizione;
 - c) come dirigente o funzionario direttivo tecnico con responsabilità inerenti il settore di attività per le quali si chiede l'iscrizione;
 - d) come dipendente nell'affiancamento al responsabile tecnico. In tal caso, l'impresa interessata, con nota a firma congiunta del legale rappresentante, del dipendente e del responsabile tecnico, comunica preventivamente alla Sezione regionale competente, utilizzando il modello allegato sotto la lettera "B", l'inizio e la durata del periodo di affiancamento.

Articolo 2

(Verifiche d'idoneità del responsabile tecnico)

1. Le materie oggetto delle verifiche di idoneità sono riportate nell'allegato "C". I quiz oggetto delle verifiche sono approvati dal Comitato nazionale, sono pubblicati sul sito dell'Albo nazionale gestori ambientali <http://www.albonazionalegestoriambientali.it> e sono periodicamente aggiornati.
2. L'idoneità conseguita mediante verifica iniziale ha validità pari a cinque anni a decorrere dalla data del superamento della verifica stessa.
3. In caso di mancato superamento della verifica, la stessa, per il medesimo modulo, può essere sostenuta decorsi almeno sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito negativo.
4. La verifica di aggiornamento dell'idoneità può essere sostenuta a decorrere da un anno prima della scadenza del quinquennio di validità; la validità della verifica di aggiornamento decorre dalla data di scadenza di cui al comma 2.
5. È dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa che abbia ricoperto e ricopra contemporaneamente anche il ruolo di responsabile tecnico e che, al momento della domanda, abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell'iscrizione per almeno venti anni. Sono consentite interruzioni intermedie, non intervenute nell'ultimo anno di attività, uguali o inferiori al venti per cento di detto periodo.

REQUISITI DEL R.T.

«IL RESPONSABILE TECNICO
GESTIONE RIFIUTI» D.M. 120/2014

Articolo 3

(Disposizioni transitorie)

1. Il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della presente deliberazione può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione anche per altre imprese iscritte o che si iscrivono nella stessa categoria, stessa classe o classi inferiori.

2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 può sostenere la verifica di aggiornamento dal 2 gennaio 2021.
3. Con successive deliberazioni sono stabilite le sedi, le date e le modalità di svolgimento delle verifiche.
4. Le domande relative alla nomina di responsabili tecnici presentate alla data di entrata in vigore della presente deliberazione sono istruite e deliberate ai sensi delle previgenti disposizioni.